

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**RELAZIONE COMPLESSIVA CONTENENTE IL BILANCIO
ANNUALE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI INTRODOTTI
ED ELIMINATI**

Anno 2014

(Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180)

INDICE

Premessa	3
1. Il percorso di verifica delle relazioni sul bilancio	5
1.1 Le valutazioni del DAGL e del DFP	5
1.2 Il contributo delle associazioni	7
2. Il bilancio annuale degli oneri amministrativi	8
3. Conclusioni	17
Allegato 1. Schede bilanci Ministeri	
Allegato 2. Segnalazioni pervenute dalle associazioni imprenditoriali	

Premessa

La relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi è prevista dall'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese” e successive modificazioni.

Sull'esempio delle migliori esperienze internazionali, tali disposizioni stabiliscono che le amministrazioni statali predispongano entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sul bilancio degli oneri amministrativi introdotti o eliminati con gli atti normativi approvati nell'anno precedente.

Le disposizioni sul bilancio degli oneri si collocano nel quadro delle misure finalizzate a prevenire il proliferare di complicazioni burocratiche a carico di cittadini e imprese attraverso meccanismi di controllo *ex ante* sull'introduzione di nuovi adempimenti amministrativi e rispondono alle seguenti finalità:

- responsabilizzare le amministrazioni nell'individuazione e nella stima dei costi degli adempimenti amministrativi introdotti ed eliminati con atti normativi;
- garantire che il complesso degli oneri amministrativi annualmente introdotti da ogni amministrazione sia pari o inferiore a quello degli oneri eliminati;
- disporre di uno strumento di “compensazione”: nel caso in cui gli oneri introdotti da un'amministrazione (nel corso dell'anno precedente) siano superiori a quelli eliminati, è previsto che il Governo, per ridurre gli oneri in eccesso e realizzare il relativo “pareggio di bilancio”, adotti uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione complessiva sul bilancio.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 sono stati definiti i criteri per l'individuazione e la stima degli oneri amministrativi.

La predisposizione del bilancio degli oneri è collegata alla valutazione dei singoli atti normativi svolta nel corso dell'anno: le relazioni sul bilancio, a cura di ogni amministrazione, infatti, devono riportare le stime degli oneri amministrativi come valutate nelle relazioni sull'analisi di impatto della regolazione (AIR) elaborate nel corso dell'anno di riferimento, aggiornate, ovviamente, per tener conto dei contenuti definitivi dei provvedimenti approvati. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR si applicano i medesimi criteri di valutazione.

Le relazioni sul bilancio sono verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) e trasmesse al Dipartimento della funzione pubblica (DFP) che

predisporre, sentite le associazioni imprenditoriali e dei consumatori, “la relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione”. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata sul sito del Governo entro il 31 marzo di ogni anno.

Si ricorda che per costo amministrativo, in base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle disposizioni in materia, si intende il costo sostenuto dalle imprese e dai cittadini per adempiere a un onere (o obbligo) informativo, ossia all’obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria attività. Rappresentano, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l’effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti, da fornire su richiesta o verificati in caso di ispezione. Non rientrano, invece, nella definizione di onere informativo né gli obblighi da cui derivano versamenti di somme di denaro alla pubblica amministrazione, né gli obblighi che discendono dall’adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali, ad esempio, l’adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 prevede che l’individuazione degli oneri e la stima dei costi amministrativi siano effettuati con i criteri e le metodologie definiti nelle apposite linee guida (allegato A del provvedimento)¹, che forniscono alle amministrazioni una guida operativa per la predisposizione della relazione sul bilancio degli oneri. In particolare, per agevolare la stima, le linee guida contengono: 1) un “tariffario”, con i costi standard dei principali adempimenti per cittadini e imprese²; 2) i modelli, da utilizzare per la quantificazione degli oneri relativi a ciascun provvedimento normativo e per la predisposizione del bilancio.

Infine, si segnala che la disciplina dettata dall’articolo 8 della legge n. 180 del 2011, che riguarda gli atti normativi, si pone in stretta connessione con quella delineata dall’articolo 7, che prevede la predisposizione e la pubblicazione di un semplice elenco degli oneri introdotti ed eliminati da regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché da provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato³. L’articolo 7 non prevede una quantificazione,

¹ Le linee guida sono disponibili sul sito <http://www.funzionepubblica.gov.it/si/semplifica-italia/oneri-introdotti-o-eliminati-linee-guida-per-la-stima-dei-costi.aspx>.

² Come illustrato nelle linee guida, il tariffario si basa sui dati raccolti dal Dipartimento della funzione pubblica nel corso delle indagini sulla Misurazione degli oneri amministrativi (MOA), i cui risultati sono disponibili sul sito <http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/attivita/politiche-di-semplificazione/misurazione-e-riduzione-oneri-amministrativi/presentazione.aspx>.

³ L’articolo 7 prevede che i regolamenti ministeriali o interministeriali, i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, devono essere corredati in allegato da un elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Questi

ma risponde alle medesime esigenze di trasparenza, responsabilizzazione delle amministrazioni e controllo del flusso dei nuovi oneri.

La Relazione è strutturata come segue. Il paragrafo 1 descrive il percorso di verifica delle relazioni di bilancio predisposte dalle amministrazioni, in riferimento alle valutazioni del DAGL e del DFP e al contributo delle associazioni. Il paragrafo 2 illustra i contenuti delle relazioni sul bilancio, evidenziando i risultati disponibili per ogni amministrazione. Il paragrafo 3 contiene le conclusioni e l'indicazione di alcuni correttivi, per affrontare le problematiche emerse nel secondo anno di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 dello Statuto delle imprese.

1. Il percorso di verifica delle relazioni sul bilancio

1.1 Le valutazioni del DAGL e del DFP

Nel secondo anno di applicazione della disciplina sul bilancio degli oneri il processo di monitoraggio e valutazione delle relazioni prodotte dalle amministrazioni è stato significativamente rafforzato e reso più penetrante.

Oltre a sollecitare la predisposizione delle relazioni sul bilancio entro il 31 gennaio, il DAGL ha svolto un corposo lavoro di ricognizione di tutte le valutazioni degli oneri amministrativi contenute nelle relazioni AIR prodotte dalle amministrazioni nel 2014. Si è trattato, cioè, di un lavoro aggiuntivo rispetto a quello condotto, in corso d'anno, su ciascuna relazione AIR, per valutarne nuovamente la coerenza con le finalità normative e il bilancio finale che ne ha tratto l'amministrazione di riferimento.

A seguito dell'invio delle prime relazioni sul bilancio, dunque, il DAGL ha provveduto a confrontare i dati contenuti in queste ultime con quelli riportati nelle relazioni AIR evidenziando, per ogni atto normativo, eventuali discrepanze. Inoltre, il Nucleo AIR del DAGL ha effettuato una verifica a campione su alcuni atti, ritenuti di particolare impatto per i destinatari, al fine di verificare l'eventuale presenza di oneri (introdotti o eliminati) ulteriori rispetto a quelli già segnalati dalle amministrazioni.

All'esito di tale lavoro, il DAGL ha elaborato delle tabelle riassuntive per ogni amministrazione (poi inviate al DFP, alle stesse amministrazioni e alle associazioni imprenditoriali e dei consumatori), riportando, per ogni atto normativo: 1) i contenuti della sezione oneri amministrativi della relazione AIR, incluse le stime eventualmente prodotte dall'amministrazione; 2) le

provvedimenti, corredati dagli elenchi degli oneri introdotti o eliminati, devono essere pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione e, ove previsto, in Gazzetta Ufficiale.

discrepanze riscontrate tra le relazioni AIR e la relazione sul bilancio; 3) gli oneri ulteriori, non considerati dall'amministrazione, individuati grazie alla verifica a campione. Il corposo lavoro di analisi e di sintesi ha consentito di fornire elementi di valutazione decisamente più approfonditi rispetto alla precedente edizione, ancorché non per questo meno critici.

Contestualmente, in un lavoro di squadra sviluppato in piena sinergia, il DFP ha effettuato l'esame delle prime relazioni inviate dalle amministrazioni concentrandosi, secondo le proprie competenze, sulle metodologie seguite per il computo degli oneri e sulla coerenza delle stime e della redazione dei bilanci con le linee guida. All'esito di tale verifica, è emerso che in molti casi non era stato elaborato un bilancio in senso proprio (con l'evidenziazione, cioè, del saldo complessivo tra gli oneri totali introdotti e quelli totali eliminati), o era stato quantificato solo il costo unitario senza identificare la platea dei soggetti tenuti ad adempiere.

Sebbene sia tangibile lo sforzo migliorativo posto in essere dalle amministrazioni, non è ancora pienamente apprezzabile il risultato conseguito. Il lavoro congiunto svolto dai due Dipartimenti ha consentito, quindi, di individuare le principali criticità delle relazioni sul bilancio inviate dalle amministrazioni. Il DAGL, d'intesa con il DFP, ha formalmente sollecitato le amministrazioni ad integrare e verificare le informazioni fornite al fine di:

- a) tener conto di tutti gli atti normativi definitivamente approvati nel 2014, inclusi quelli non sottoposti ad AIR;
- b) integrare le stime seguendo le metodologie indicate nelle linee guida e utilizzare i prospetti di bilancio in esse contenuti;
- c) riferire le stime degli oneri ai testi definitivi dei provvedimenti approvati e non agli schemi di atti normativi inizialmente elaborati a cui eventualmente si riferivano le AIR;
- d) esplicitare anche i casi in cui si prevede l'assenza di oneri;
- e) indicare, nel caso di atti normativi di recepimento di direttive europee, se gli stessi non introducono oneri amministrativi superiori a quelli previsti dalle direttive medesime (assenza di *gold-plating*).

Il DFP ha inoltre offerto, alle amministrazioni che l'hanno richiesto, un supporto metodologico nell'individuazione degli atti e degli obblighi oggetto della relazione, nell'utilizzazione delle metodologie di stima e del "tariffario" e nell'identificazione delle platee di soggetti tenuti ad adempiere.

Su questa base, le seguenti amministrazioni hanno integrato le relazioni sul bilancio: il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero dell'Ambiente e della

tutela del territorio e del mare, il Ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello Sviluppo economico.

Il processo descritto – di integrazione su sollecito – dimostra, ancora una volta, la necessità di una maggior sensibilizzazione delle amministrazioni interessate affinché procedano “in automatico”, ma non meccanicisticamente, valorizzando la natura sostanziale dell’adempimento a vantaggio della buona qualità della regolazione.

Infine, il DFP ha inviato alle amministrazioni gli esiti delle consultazioni con le associazioni imprenditoriali (vedi allegato 2), chiedendo un riscontro sulle osservazioni e, ove necessaria, una integrazione delle stime.

1.2 Il contributo delle associazioni

Le associazioni consultate⁴, come previsto dal comma 2-*bis* dell’articolo 8 della legge n.180 del 2011, hanno offerto un contributo particolarmente significativo alla verifica delle relazioni sul bilancio, sia attraverso l’individuazione puntuale di oneri introdotti ed eliminati sia attraverso indicazioni e proposte per rendere più efficace lo strumento del bilancio.

I risultati dell’attività di ricognizione svolta dal DAGL sono stati messi a disposizione delle associazioni, consentendo loro di concentrarsi sugli obblighi di maggiore impatto sui destinatari. Le segnalazioni delle associazioni imprenditoriali – in gran parte già emerse nel corso dell’attività di verifica del DAGL - hanno riguardato in particolare: ambiente, infrastrutture e trasporti, lavoro, politiche agricole, documentazione antimafia, contratti di rete, energia.

E’ da rilevare che tali segnalazioni (allegato 2) evidenziano non solo oneri introdotti, ma anche oneri eliminati che, tuttavia, le amministrazioni non hanno ancora quantificato. Si pensi, solo per fare un esempio, alle significative misure per l’edilizia dello “Sblocca Italia”.

Rispetto alla Relazione sul bilancio complessivo degli oneri per l’anno 2013, si evidenzia, oltre all’indicazione di oneri introdotti, un numero significativo di segnalazioni relative ad oneri eliminati, frutto degli interventi di semplificazione posti in essere dal Governo.

Come già evidenziato, le osservazioni raccolte nel corso della consultazione sono state inviate alle amministrazioni.

⁴ E’ stata inviata la documentazione e la richiesta di contributi a tutte le associazioni rappresentate nel Comitato Nazionale Consumatori Utenti (CNCU), che sono state invitate anche ad un apposito incontro; dalle associazioni dei cittadini utenti e consumatori non sono pervenuti contributi specifici. Per quanto concerne le associazioni imprenditoriali, la documentazione è stata inviata a CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti (riunite in Rete Imprese Italia) e Confindustria, anch’esse invitate ad appositi incontri. Per i contributi pervenuti dalle associazioni imprenditoriali si rinvia al testo della relazione e all’allegato 2.

È opportuno evidenziare che, come per il 2013, le associazioni imprenditoriali hanno formulato numerose osservazioni che riguardano oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 8. In particolare, in materia di credito e fisco, sono stati segnalati sia oneri introdotti che oneri eliminati⁵. Tali oneri, come è noto, sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina sul bilancio, pur essendo molto rilevanti per cittadini e imprese.

In secondo luogo, sono stati segnalati rilevanti oneri di conformità sostanziale, conseguenti, cioè, non ad obblighi di tipo informativo, ma ad adempimenti relativi, ad esempio, all'adeguamento dei processi produttivi.

Le indicazioni pervenute hanno confermato il ruolo strategico della consultazione, che non solo ha fornito un supporto all'esame delle relazioni, ma ha anche offerto un significativo contributo al miglioramento del sistema ed alla sua trasparenza (a tale proposito, si veda il paragrafo 3).

2. Il bilancio annuale degli oneri amministrativi

Pur con le criticità e le lacune sopra evidenziate, hanno trasmesso formalmente la relazione sul bilancio degli oneri amministrativi per l'anno 2014 tredici Ministeri su tredici (lo scorso anno solo dieci Ministeri su tredici). Sono, inoltre, pervenute le relazioni sul bilancio dagli uffici dei Ministri senza portafoglio e dai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio.

Alla luce dell'attività di analisi e di verifica delle relazioni e degli esiti della consultazione, si evidenzia che gli elementi acquisiti consentono di redigere un bilancio degli oneri vero e proprio limitatamente ad alcune amministrazioni.

L'allegato 1 riporta le schede di bilancio⁶ con la descrizione degli obblighi, l'indicazione dei costi unitari e la stima degli oneri introdotti ed eliminati.

Si riportano di seguito, per ciascuna amministrazione, i principali elementi delle relazioni e delle integrazioni pervenute successivamente alla richiesta di approfondimenti del DAGL. Ove disponibile, è evidenziato il risultato di bilancio con riferimento alle singole amministrazioni. Tale quadro è completato dalle osservazioni delle associazioni imprenditoriali, inviate alle amministrazioni, e dalle eventuali valutazioni del DFP. Considerati i tempi a disposizione, questa relazione dà atto delle informazioni fornite dalle amministrazioni alla data del 27 marzo, mentre

⁵ Ad esempio, relativamente al d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, sono stati segnalati gli oneri eliminati (lettere di intento, *Black List*, rimborsi del credito IVA, abrogazione della disciplina della responsabilità solidale, etc.) e l'onere aggiuntivo introdotto della trasmissione telematica delle Certificazioni uniche.

⁶ Si tratta dei bilanci del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministero della giustizia e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Quest'ultimo viene pubblicato, anche se incompleto, per la numerosità e la rilevanza degli obblighi descritti.

delle integrazioni pervenute successivamente si darà conto in una **nota di aggiornamento a questa relazione**, che sarà predisposta, sentite le associazioni imprenditoriali e dei consumatori, entro il 31 maggio 2015.

Ministero dell'Interno

La relazione del **Ministero dell'Interno** (allegato 1) prende in esame due provvedimenti in materia di documentazione antimafia relativi: 1) all'organizzazione e al funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, destinata a ridurre gli oneri in materia di trasmissione alla PA di comunicazioni e autocertificazioni⁷; 2) alla disciplina degli elenchi di fornitori, di prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. *white list*)⁸. I due provvedimenti incidono su sei obblighi informativi (quattro introdotti e due eliminati). Per evitare duplicazioni nella quantificazione dei risparmi, il Ministero precisa di non aver stimato gli oneri eliminati dal correttivo del Codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 13 ottobre 2014, n. 153, segnalato dalle associazioni, che considera "assorbiti" nella più ampia semplificazione introdotta dalla Banca Dati.

Il Ministero dell'Interno ha inoltre segnalato un elenco di atti normativi che non hanno introdotto ed eliminato oneri.

I costi stimati totali degli oneri introdotti sono pari a € **6.084.000** e quelli degli oneri eliminati pari a € **20.350.000**. Il saldo è di € - **14.266.000**.

Il Ministero dell'Interno ha integrato le stime tenendo conto delle indicazioni delle associazioni imprenditoriali e del DAGL, che hanno segnalato gli obblighi introdotti in materia di *white list*. Si resta in attesa di un riscontro sugli ulteriori oneri eliminati dalla semplificazioni degli adempimenti in materia di prevenzione incendi per i depositi di prodotti GPL di capienza non superiore a sei metri cubi⁹, segnalati dalle associazioni imprenditoriali (allegato 2).

⁷ Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193, recante "Disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia".

⁸ Articolo 27 e articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

⁹ Art. 1-*bis*, c. 1, Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116, "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

La relazione sul bilancio del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (allegato 1) dà conto degli oneri introdotti ed eliminati con due atti normativi¹⁰. Tali provvedimenti introducono cinque nuovi obblighi e ne eliminano cinque. In tale ambito, particolare rilievo assumono le semplificazioni del Decreto “Competitività” relative, ad esempio, al settore vitivinicolo, alla tenuta dei registri (saccarosio, glucosio, etc.) e alla autorizzazione alla produzione di preparati.

I costi totali relativi agli obblighi introdotti sono pari a € **3.506.300** e quelli degli obblighi eliminati sono pari a € **6.753.000**, con un saldo di bilancio pari a - € **3.246.700**.

In merito alle segnalazioni delle associazioni relative agli adempimenti in materia di FLEGT (importazione di legname), l'amministrazione ha evidenziato che non si tratta di obblighi ulteriori a quelli stabiliti dalla disciplina europea. Si resta in attesa di un riscontro alle segnalazioni relative agli ulteriori oneri eliminati in materia di dematerializzazione dei registri nonché a quelli conseguenti alle modifiche apportate in sede di conversione del Decreto Competitività (allegato 2).

Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** (allegato 1) ha trasmesso un bilancio da cui risultano oneri introdotti pari a € **232.696**, connessi all'obbligo per gli organismi di mediazione di trasmissione trimestrale dei dati statistici relativi alle attività di mediazione¹¹.

In merito agli altri atti normativi approvati nel corso del 2014, il Ministero ha dichiarato l'assenza di oneri introdotti o eliminati. In definitiva, il saldo complessivo del bilancio del Ministero della Giustizia è pari a € **232.696**.

Le associazioni imprenditoriali hanno evidenziato le novità del decreto ministeriale che introduce il modello standard per la trasmissione del contratto di rete¹², segnalando, al tempo stesso, alcune

¹⁰ Decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, recante "Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati" e decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".

¹¹ Decreto Ministro della giustizia 4 agosto 2014, n. 139 “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

¹² Decreto Ministro della giustizia 10 aprile 2014, n. 122 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese” in attuazione del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante

criticità procedurali. Al riguardo, il Ministero ha evidenziato che tali criticità sono riconducibili alle disposizioni contenute nella norma primaria.

Il Ministero degli Affari esteri, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca hanno comunicato che con gli atti normativi approvati nell'anno 2014 non sono stati introdotti o eliminati oneri amministrativi. **Il relativo bilancio è pari a zero.**

Per la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, gli uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione¹³, del Ministro degli affari regionali, del Sottosegretario di Stato alle politiche europee, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento per le riforme istituzionali, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane hanno attestato che nell'anno 2014 non sono stati introdotti o eliminati oneri amministrativi o, comunque, hanno elencato provvedimenti che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della legge n. 180. **Il relativo bilancio è pari a zero.**

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

La relazione sul bilancio del **Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare** (allegato 1) dà conto degli oneri introdotti ed eliminati con sette atti normativi che riguardano trentaquattro obblighi introdotti e nove obblighi eliminati. La relazione non evidenzia il saldo complessivo relativo al bilancio, in quanto la platea di imprese tenuta ad adempiere (c.d. popolazione) è stimata solo per quattro provvedimenti¹⁴. In riferimento a tre atti, sono indicati costi introdotti pari a € **1.848.600** e costi eliminati pari a € **13.772.087**, mentre per un provvedimento, pur essendo indicata la popolazione e il costo unitario, non sono stimati i costi totali.

“Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”.

¹³ Gli uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione hanno segnalato le misure di semplificazione previste dall'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 e quelle in materia di modulistica standard. L'impatto di tali misure sarà quantificato successivamente all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti.

¹⁴ Decreto legislativo 3 marzo 2014, n. 48 recante “Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”; decreto legislativo 2014, n. 46 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”; decreto del Ministro dell'ambiente 3 giugno 2014, n. 120 recante “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”; decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.

Il bilancio predisposto dal Ministero dell’Ambiente, risulta, quindi, incompleto perché manca la stima degli oneri relativi ai restanti tre atti normativi¹⁵, per i quali il Ministero indica solo la stima dei costi unitari (€ 390 per l’attuazione della direttiva 2012/33/UE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino”; € 310,60 per l’attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”; € 1.025 per le norme in materia di bonifiche di siti contaminati e impianti termici civili nel c.d. “Decreto Competitività”).

Le associazioni imprenditoriali (allegato 2) hanno segnalato ulteriori oneri, introdotti ed eliminati, rispetto a quelli contenuti nella relazione del Ministero, quali ad esempio: 1) la nuova classificazione dei rifiuti (Decreto Competitività); 2) gli oneri introdotti relativi alla nomina del responsabile tecnico per le imprese che aderiscono all’Albo nazionale dei gestori ambientali (che si affiancano ai risparmi già stimati dall’Amministrazione); 3) la riduzione di oneri derivante dal minor numero di soggetti tenuti ad aderire al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); 4) il *gold-plating* introdotto in sede di recepimento della direttiva sulla riduzione e la prevenzione integrate dell’inquinamento. Ulteriori segnalazioni riguardano le stime dei costi di consulenza necessari per la predisposizione della documentazione in materia di RAEE e dei costi connessi alla relazione sullo stato del sito relativo alle emissioni industriali.

In riscontro a tali osservazioni, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha evidenziato, tra l’altro, che il problema della classificazione dei rifiuti è in via di soluzione e che la disposizione di recepimento della direttiva sulla riduzione e la prevenzione integrate dell’inquinamento “non va oltre” il rispetto di quanto previsto dalla normativa europea. Il Ministero ha, infine, dato la disponibilità ad “approfondire e raffinare” le attività di analisi nel confronto con le associazioni imprenditoriali.

Alla luce dell’incompletezza del bilancio e dell’opportunità, segnalata dallo stesso Ministero, di un confronto con le associazioni imprenditoriali, in vista della nota di aggiornamento alla presente relazione, si resta in attesa delle integrazioni al bilancio e dei necessari approfondimenti in riferimento: 1) alla natura e alla numerosità degli obblighi; 2) alle platee di imprese su cui ricadono gli oneri; 3) al rapporto tra gli adempimenti inclusi nel bilancio e quelli previsti dalla corrispondente disciplina europea.

¹⁵ Decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112, recante “Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino”; decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 recante “Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”; decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” cd. “Decreto Competitività”.

Ministero dello Sviluppo economico

La relazione del **Ministero dello Sviluppo economico** (allegato 1) contiene solo le stime dei costi unitari introdotti con tre obblighi informativi relativi all'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica 2012/27/UE¹⁶ (€ 22 per la comunicazione all'ENEA dei consumi annuali delle pubbliche amministrazioni centrali; € 137, ogni quattro anni, per l'invio della documentazione relativa alle diagnosi energetiche nelle grandi imprese; € 2.622 per lo svolgimento dell'analisi costi-benefici per la realizzazione di alcuni impianti di cogenerazione). Per questi obblighi non viene indicata la platea di imprese tenuta ad adempiere (c.d. popolazione) e la conseguente quantificazione dei costi complessivi. In riferimento al regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi¹⁷, l'amministrazione ha segnalato l'eliminazione dell'obbligo, a carico degli orafi contoterzisti, di deposito presso la Camera di Commercio della matrice del marchio di identificazione, senza stimare i corrispondenti risparmi. Per altri quattro atti normativi, il Ministero ha dichiarato di non aver introdotto o eliminato oneri amministrativi.

Le associazioni imprenditoriali (allegato 2), oltre alle semplificazioni per gli orafi contoterzisti indicate dall'amministrazione, hanno segnalato: 1) ulteriori oneri amministrativi eliminati con il decreto "Competitività" in materia di iscrizione al registro delle imprese¹⁸; 2) oneri introdotti con il decreto legislativo sull'efficienza energetica.

A fronte dell'incompletezza del bilancio e ai fini della predisposizione della nota di aggiornamento alla presente relazione, sono necessarie integrazioni da parte dell'amministrazione, con specifico riferimento ai dati sul numero delle imprese tenute ad adempiere, nonché chiarimenti relativi: 1) al rapporto tra gli adempimenti inclusi nel bilancio e la corrispondente disciplina europea; 2) all'ambito di applicazione del regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni¹⁹. Si resta inoltre in attesa delle stime relative agli oneri introdotti ed eliminati segnalati dalle associazioni imprenditoriali.

¹⁶ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

¹⁷ Decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2014, n. 195 "Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi".

¹⁸ Art. 20, comma 7 bis, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".

¹⁹ Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e l'obbligo dell'audit energetico".

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

La relazione sul bilancio del **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali** stima gli oneri eliminati relativi a due decreti attuativi delle disposizioni del decreto “del fare”²⁰ in materia di sicurezza sul lavoro per “palchi e fiere”²¹ e modelli semplificati per la sicurezza nei cantieri²². Le stime, che riguardano tre obblighi informativi, presentano alcuni aspetti da approfondire in relazione alla esatta individuazione della platea di imprese adempienti. In particolare, come evidenziato nella stessa relazione del Ministero, la stima relativa ai palchi e alle fiere è “effettuata per eccesso” e quella per la modulistica per i cantieri non è direttamente riferibile al numero dei casi in cui sono richiesti i documenti oggetto della normativa.

Le associazioni imprenditoriali (allegato 2), inoltre, hanno segnalato: 1) gli oneri eliminati grazie alla c.d. “smaterializzazione del DURC” e alla semplificazione del piano formativo individuale in materia di apprendistato contenute nel decreto legge n. 34 del 2014²³ (tali oneri eliminati erano segnalati anche nella relazione AIR al provvedimento); 2) i nuovi adempimenti connessi alla necessità di acquisire la certificazione INPS per il c.d. “TFR in busta paga” previsti nella legge n. 190 del 2014. Inoltre, le associazioni hanno inviato osservazioni in relazione agli oneri in materia di sicurezza sul lavoro.

Alla luce dell’incompletezza del bilancio e delle osservazioni delle associazioni imprenditoriali, in vista della predisposizione della nota integrativa alla presente relazione, si resta in attesa di un’integrazione delle quantificazioni in rapporto ai provvedimenti sopra indicati. Per quanto riguarda le stime in materia di sicurezza sul lavoro, è necessario un approfondimento in relazione al numero dei soggetti adempienti e alle modifiche introdotte rispetto alla disciplina previgente, che potrà essere realizzato anche con l’ausilio delle associazioni imprenditoriali e dei risultati della misurazione degli oneri in materia di sicurezza nei cantieri condotta nel 2012 dal Dipartimento della funzione pubblica, con l’assistenza tecnica dell’ ISTAT.

²⁰ Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

²¹ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, del 22 luglio 2014, che disciplina le modalità di applicazione del testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche.

²² Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute di individuazione dei modelli semplificati di riferimento per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lett. h) (POS), del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1 (PSC) e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

²³ Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.

Ministero della Salute

La relazione del **Ministero della Salute** segnala: 1) due provvedimenti che hanno introdotto obblighi informativi²⁴; 2) dieci provvedimenti normativi privi di impatto sul bilancio degli oneri.

Con riguardo agli obblighi informativi introdotti, l'amministrazione non ha indicato la platea di imprese adempienti, ma ha riportato solo le stime dei costi unitari (€ 173 per la comunicazione da parte dell'impresa di opposizione alla registrazione per indicazione terapeutica²⁵; € 68 per la comunicazione da parte dell'impresa di avvenuta rimozione dal sito internet di prodotti fitosanitari non autorizzati²⁶; per tale adempimento l'amministrazione precisa che la frequenza e la popolazione sono "non valutabili").

Si evidenzia inoltre che la relazione sul bilancio non menziona i risparmi conseguenti agli oneri eliminati con le semplificazioni delle prescrizioni mediche per il trattamento delle patologie croniche, introdotte con l'articolo 26 del decreto legge n. 90 del 2014.²⁷

Considerata l'incompletezza dei dati di bilancio, sono necessarie integrazioni da parte dell'amministrazione in relazione alle platee dei soggetti su cui ricadono gli obblighi informativi, anche alla luce del contenuto dei provvedimenti definitivamente approvati e agli obblighi citati sopra, non inclusi nella relazione.

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Il **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti** esamina dettagliatamente le semplificazioni per il settore edilizio contenute nel decreto "Sblocca Italia"²⁸ e descrive gli oneri introdotti, dal medesimo decreto legge, in materia di contributi alle imprese di autotrasporto, ma non fornisce alcuna quantificazione.

²⁴ Si tratta del decreto legge 20 marzo 2014, n. 36 recante "Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del servizio sanitario nazionale" e del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari".

²⁵ Articolo 3 del citato d.l. n. 36 del 2014.

²⁶ Articolo 10, comma 1, del citato d.lgs. n. 69 del 2014.

²⁷ Articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".

²⁸ Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".

Le associazioni imprenditoriali (allegato 2) hanno individuato gli oneri informativi introdotti e eliminati con le semplificazioni in materia edilizia dello “Sblocca Italia”. Hanno inoltre segnalato gli oneri introdotti ed eliminati connessi alla nuova disciplina di vettore e committente per il settore dell'autotrasporto, introdotta con la legge di stabilità per il 2015²⁹.

A fronte delle segnalazioni pervenute dalle associazioni imprenditoriali, e della mancata quantificazione dei costi, si resta in attesa delle integrazioni da parte dell'amministrazione, in vista della nota di aggiornamento, con specifico riferimento alle stime degli oneri introdotti ed eliminati.

Ministero dell'Economia e delle finanze

Il **Ministero dell'Economia e delle finanze** ha trasmesso gli elementi informativi forniti dai diversi Dipartimenti, senza l'elaborazione di un'unica relazione di sintesi. Solo il Dipartimento del Tesoro segnala, senza procedere ad alcuna quantificazione, un obbligo informativo “parzialmente introdotto” a carico delle forme pensionistiche complementari, che consiste nella trasmissione del documento sulla politica di gestione sui conflitti di interessi alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Le associazioni imprenditoriali rilevano l'eliminazione di oneri amministrativi relativi all'attestazione della regolarità contributiva del cedente dei crediti verso le PA certificati attraverso il DURC³⁰.

A fronte della segnalazione pervenuta dalle associazioni imprenditoriali e della mancata quantificazione dei costi, si resta in attesa delle integrazioni da parte dell'amministrazione, con specifico riferimento alle stime sugli oneri introdotti ed eliminati con gli atti normativi adottati nel 2014.

Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Il **Dipartimento per l'informazione e l'editoria** evidenzia di non aver introdotto nel 2014 oneri amministrativi, ad eccezione dell'onere informativo, di carattere facoltativo, relativo alla certificazione a carico delle imprese che richiedono i contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero e delle pubblicazioni editate in Italia e diffuse prevalentemente all'estero³¹. Il Dipartimento

²⁹ Art. 1 commi da 247 a 251, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015”.

³⁰ Art. 1, comma 18, Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

³¹ Decreto Presidente della Repubblica 11 agosto 2014, n. 138 “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero e delle pubblicazioni editate in Italia e diffuse prevalentemente

segnala che non è possibile, al momento, determinare il numero delle imprese adempienti, (comunque inferiore alle 40 unità potenzialmente oggetto della misura). Si resta in attesa delle integrazioni dell'Amministrazione.

3. Conclusioni

L'analisi svolta nei paragrafi precedenti consente di tracciare il quadro di sintesi dell'attuazione delle disposizioni sul bilancio degli oneri introdotti ed eliminati, a carico di cittadini ed imprese, con gli atti normativi adottati nell'anno 2014.

Tutte le amministrazioni hanno inviato formalmente la relazione prevista dall'articolo 8 (lo scorso anno erano state solo quattordici). In particolare:

- quattro amministrazioni (Ministero dell'Interno, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero della Giustizia) hanno redatto un bilancio; in tre casi (Ministero dell'Interno, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della Giustizia) è stato possibile evidenziare il saldo complessivo tra oneri totali introdotti ed eliminati, mentre il bilancio del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è incompleto.
- undici amministrazioni hanno attestato di non avere introdotto né eliminato oneri (Ministero degli Affari esteri, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero della Difesa e Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e sette Uffici dei Ministri senza portafoglio o Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- tre amministrazioni (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ministero dello Sviluppo economico e Ministero della Salute) hanno inviato stime relative ad alcuni provvedimenti adottati, ma non il bilancio con le quantificazioni relative agli atti normativi adottati nel 2014;
- tre amministrazioni (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'Economia e delle finanze e Dipartimento Informazione ed editoria) hanno descritto oneri introdotti e/o eliminati con gli atti normativi adottati nel corso del 2014, ma non li hanno quantificati.

Anche per il 2014, malgrado le maggiori informazioni pervenute, non è possibile predisporre al 31 marzo 2015 una relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzii il risultato con riferimento a tutte le amministrazioni.

all'estero, a norma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103".

Inoltre, la consultazione delle associazioni imprenditoriali, che ha offerto un contributo rilevante alla predisposizione di questa relazione, ha evidenziato in modo puntuale la presenza di ulteriori oneri che le amministrazioni non avevano preso in considerazione. E' da rilevare che queste segnalazioni, inviate alle amministrazioni, hanno indicato non solo oneri introdotti, ma anche oneri eliminati, frutto dei numerosi interventi di semplificazione adottati dal Governo nel corso del 2014. Lo stesso impegnativo percorso di ricognizione, verifica e valutazione realizzato dal DAGL, in collaborazione con il DFP, descritto nel paragrafo 1, ha sicuramente contribuito a sollecitare un maggiore impegno da parte delle amministrazioni nella predisposizione dei bilanci.

Rispetto al generalizzato inadempimento evidenziato nella relazione di bilancio per il 2013, il fatto che quest'anno quattro ministeri siano stati in grado di elaborare, in un tempo relativamente contenuto, un bilancio degli oneri dimostra che tale strumento è alla portata di tutte le amministrazioni. Lo stesso "tariffario" con i costi standard degli adempimenti, contenuto nelle linee guida per la stima degli oneri, è stato efficacemente utilizzato dalle amministrazioni.

Nel medesimo tempo, il quadro tracciato mostra ancora la presenza di inadempienze, di resistenze nella cultura delle amministrazioni e di una scarsa consapevolezza del ruolo cruciale degli strumenti della qualità della regolazione per superare il ritardo competitivo dell'Italia ed evitare che le azioni di semplificazione del Governo vengano vanificate dall'introduzione di nuovi carichi burocratici.

Ovviamente, vanno considerati anche alcuni rilevanti aspetti di contesto, che caratterizzano il processo legislativo (le esigenze di celerità dell'iter normativo, l'elevato numero di provvedimenti da esaminare, la decretazione d'urgenza, le norme con numerosi provvedimenti attuativi, ecc.) che rendono meno agevole l'uso degli strumenti di valutazione normativa.

Proprio in tale contesto, la quantificazione degli oneri introdotti o eliminati non è un inutile adempimento formale ma, come mostrano le migliori esperienze internazionali, è una risorsa essenziale per prevenire il proliferare di nuove complicazioni e rispondere alle attese dei cittadini e delle imprese.

Per questa ragione è stato richiesto alle amministrazioni di completare, ove necessario, la relazione di bilancio e la quantificazione degli oneri introdotti ed eliminati. Si darà conto delle ulteriori informazioni e delle nuove stime prodotte dalle amministrazioni in una **nota di aggiornamento alla presente relazione**, che sarà predisposta entro il 31 maggio, sentite le associazioni di imprese e cittadini.

Le stesse associazioni, inoltre, hanno dato atto della novità rappresentata dalle impegnative attività di verifica e ricognizione effettuate dal DAGL. In effetti, queste attività rappresentano la premessa indispensabile per migliorare il processo di valutazione degli oneri amministrativi e per dare effettività alle previsioni in materia di bilancio.

In questa prospettiva, anche sulla base delle attività di verifica e di consultazione con le associazioni imprenditoriali sono stati individuati d'intesa con il DAGL, le seguenti azioni e correttivi volti a prevenire l'introduzione di nuovi oneri:

- assicurare una cadenza periodica alle attività di verifica degli oneri introdotti ed eliminati, come proposto nel corso della consultazione dal Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, in modo da sollecitare le amministrazioni ad adempiere alle disposizioni in materia di bilancio, fornire loro un *feedback* sulle valutazioni svolte e, nel contempo, valorizzare il ruolo di stimolo e verifica delle associazioni. Questo metodo nuovo consentirebbe di disporre, già in corso d'anno, delle stime e di tenere più efficacemente "sotto controllo" i costi burocratici, evitando di concentrare in poco tempo l'attività di predisposizione del bilancio su tutti gli atti normativi dell'anno precedente. La nota integrativa alla presente relazione rappresenta una prima applicazione di tale sistema e va intesa come una "postfazione" che dia conto di ulteriori elementi, emersi grazie al confronto tra amministrazioni ed associazioni;
- migliorare la qualità del processo di valutazione assicurando una maggiore proporzionalità alla disciplina del bilancio, concentrando la stima degli oneri sui provvedimenti che hanno impatti più rilevanti sui destinatari. In questa logica, come sottolineato dalle stesse associazioni imprenditoriali, è particolarmente rilevante l'impegno per prevenire il *gold-plating*. Questo approccio selettivo consentirebbe anche di alleggerire gli adempimenti a carico delle amministrazioni, che non sarebbero più tenute a stimare oneri poco significativi, e può essere perseguito anche con l'aggiornamento delle linee guida sulla stima degli oneri³²;
- implementare percorsi e azioni strutturate di formazione in materia di bilancio degli oneri volti ad accrescere le professionalità e le competenze del personale impegnato in tali attività.

Infine, come già sottolineato nella relazione dello scorso anno, si suggerisce di valutare l'opportunità di includere nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 8 dello Statuto delle imprese gli atti normativi in materia tributaria e creditizia, attualmente esclusi ai sensi del comma 2 - septies del medesimo articolo: le associazioni hanno evidenziato gli oneri informativi sia introdotti che eliminati in un'area, il fisco, che non solo è in cima alla graduatoria delle complicazioni segnalate da cittadini e imprese³³, ma assume un ruolo di particolare rilievo nella agenda del Governo.

³² "Linee guida per l'individuazione degli oneri informativi introdotti o eliminati e per la stima dei relativi costi amministrativi", allegate al D.P.C.M. 25 gennaio 2013.

³³ Si vedano i risultati della consultazione telematica realizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulle "100 procedure più complicate da semplificare".